

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0000358 del 08/03/2022

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> Staff Direzione Aziendale
<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE PROCEDURA AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 1 APRILE 2021 N°44 CONVERTITO NELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021 N°76 - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 —OBBLIGO VACCINALE, IN SOSTITUZIONE DELLA PROCEDURA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE N°1663 DEL 17 DICEMBRE 2021
L' Estensore Pierattelli Sonia
Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0000400 del 03/03/2022 <i>Hash pdf (SHA256): 9b7bf5073ec1f96d868746c41cca01c5bb7a6fba435329b754527f65ffeba44</i> attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No <b>Il Responsabile del Procedimento:</b> Pierattelli Sonia <b>Il Dirigente:</b> Scartoni Giovanni <b>Ulteriori firmatari della proposta:</b>
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000400 del 03/03/2022 <i>Hash pdf (SHA256): 9b7bf5073ec1f96d868746c41cca01c5bb7a6fba435329b754527f65ffeba44</i> attesta la spesa prevista di € 0 viene imputata al conto economico n° e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.
<b>Il Direttore Amministrativo - Dott. Francesco Ghelardi</b> Firmato digitalmente in data 08/03/2022
<b>Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei</b> Firmato digitalmente in data 08/03/2022
<b>Il Direttore dei Servizi Sociali</b>
<b>Il Direttore Generale (Dr. Antonio D'Urso)</b> Firmato digitalmente in data 08/03/2022

**STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:**

## IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421”;

**VISTA** la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legge 1 aprile 2021 n° 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021 n° 76 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (DECRETO COVID)”, con particolare riferimento all’art. 4 relativo alla previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;

**VISTO** il Decreto Legge 26 novembre 2021 n° 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che ha ulteriormente modificato le previsioni relative all’obbligo vaccinale, introducendo l’art. 3 ter, modificando l’art. 4, 4 bis ed introducendo l’art. 4 ter nel Decreto Legge n° 44/2021;

**PRESO ATTO** del verbale, agli atti della Direzione Aziendale, relativo alle osservazioni emerse dall’incontro interaziendale tenutosi a livello regionale in data 26 agosto 2021, inerente l’attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge 1 aprile 2021 n° 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021 n° 76, art. 4;

**PRESO ATTO** della Circolare Regione Toscana AOOGR 0298548 del 19 luglio 2021 (prot. aziendale n° 0327494 del 20 luglio 2021) relativa all’individuazione di operatori di interesse sanitario soggetti a obbligo di vaccinazione;

**PRESO ATTO** della Circolare Regione Toscana AOOGR\_0350810 del 9 settembre 2021 (prot. aziendale n° 0395044 del 9 settembre 2021) in cui si forniscono istruzioni operative ad Aziende Sanitarie e Dipartimenti di Prevenzione in merito all’assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui al Decreto Legge 44/2021;

**PRESO ATTO** della Circolare Regione Toscana AOOGR 0483101 del 14 dicembre 2021 (prot. Aziendale n° 0537913 del 14 dicembre 2021) con cui si forniscono istruzioni operative in merito all’assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui al Decreto Legge 44/2021 a seguito di sopravvenute modifiche normative;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n°1663 del 17 dicembre 2021 con cui è stata approvata una procedura aziendale per l’applicazione del Decreto Legge 1 aprile 2021 n° 44 convertito nella legge 28 maggio n° 76 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID 19 – obbligo vaccinale”, in sostituzione delle precedenti deliberazioni n° 1102 del 31 agosto 2021, n° 1166 del 9 settembre 2021, n° 1326 del 6 ottobre 2021 e n° 1417 del 20 ottobre 2021, pari oggetto;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2022 con cui vengono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

**RITENUTO** opportuno aggiornare ed integrare la procedura aziendale approvata con deliberazione n° 1663 del 17 dicembre 2021 per consentire all’Azienda l’adempimento degli obblighi normativi in materia di obbligo vaccinale, tenendo conto delle specifiche tecniche introdotte dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2022;

**ATTESTATA** la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

## PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

**per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:**

**DI APPROVARE** la procedura aziendale relativa all’applicazione del Decreto Legge 1 aprile 2021 n° 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021 n° 76, come modificato dal Decreto Legge 26 novembre 2021 n° 172, integrata alla luce di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2022 relativo alle specifiche tecniche individuate per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI STABILIRE** che la procedura adottata con il presente atto sostituisce integralmente quella approvata con deliberazione n°1663 del 17 dicembre 2021;

**DI DARE MANDATO** a tutti i componenti il Gruppo di Lavoro, nonché a tutte le strutture di cui alla lista di diffusione indicata nella procedura stessa di attuare quanto ivi indicato, ciascuno per quanto di competenza;

**DI STABILIRE** che l’adozione del presente atto, non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le strutture coinvolte;  
**DI DICHIARARE** la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio 2005 n° 40 articolo 42, in considerazione della necessità di operare mediante l'utilizzo di una procedura aziendale efficace nel rispetto delle recenti previsioni normative;  
**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;

Il Direttore  
Staff Direzione Aziendale  
(Dr. Giovanni Scartoni)

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;  
**LETTA E VALUTATA** la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dello Staff della Direzione Aziendale avente ad oggetto "Approvazione procedura aziendale per l'applicazione del Decreto Legge 1 aprile 2021 n° 44 convertito nella Legge 28 maggio 2021 n° 76 – Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19 – Obbligo vaccinale", in sostituzione della procedura adottata con deliberazione n°1663 del 17 dicembre 2021;  
**PRESO ATTO** dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;  
**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

**per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:**

**DI APPROVARE** la procedura aziendale relativa all'applicazione del Decreto Legge 1 aprile 2021 n° 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021 n° 76, come modificato dal Decreto Legge 26 novembre 2021 n° 172, integrata alla luce di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2022 relativo alle specifiche tecniche individuate per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI STABILIRE** che la procedura adottata con il presente atto sostituisce integralmente quella approvata con deliberazione n°1663 del 17 dicembre 2021;

**DI DARE MANDATO** a tutti i componenti il Gruppo di Lavoro, nonché a tutte le strutture di cui alla lista di diffusione indicata nella procedura stessa di attuare quanto ivi indicato, ciascuno per quanto di competenza;

**DI STABILIRE** che l'adozione del presente atto, non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le strutture coinvolte;

**DI DICHIARARE** la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 Febbraio 2005 n° 40 articolo 42, in considerazione della necessità di operare mediante l'utilizzo di una procedura aziendale efficace nel rispetto delle recenti previsioni normative;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;

**DI INCARICARE** la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo *on line*, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art. 32, comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio D'Urso)

PA – DGEN-003  
**APPLICAZIONE DEL D.L. 01 APRILE 2021 N.44  
 CONVERTITO NELLA LEGGE N.76 DEL 28 MAGGIO 2021-  
 Misure Urgenti per il Contenimento dell'Epidemia da Covid-19  
 OBBLIGO VACCINALE**

<i>Fasi</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Data</i>
Redazione	Gruppo di Lavoro	Riccardo Bassi Dario Rosini		
Verifica	Direttore Sanitario Direttore Amministrativo DPO RSPP	Simona Dei Francesco Ghelardi Giovanni Scartoni Paola Salvi Simone Gepponi		
Approvazione	Direttore Generale	Antonio D'Urso		
Emissione e Controllo	Direttore AF Qualità e Sicurezza delle cure	Roberto Monaco		

**Gruppo di lavoro** composto da: Direttore Sanitario (Simona Dei); Direttore Amministrativo (Francesco Ghelardi); Direttore Dipartimento Risorse Umane (Dario Rosini); Direttore Staff Direzione Aziendale (Giovanni Scartoni); Direttore UOC Sorveglianza Sanitaria (Riccardo Bassi); Direttore Dipartimento Prevenzione (Giorgio Briganti); Responsabile Unità Funzionale IPN Arezzo, Casentino, Valtiberina (Elena De Sanctis); RSPP (Simone Gepponi); UOC Avvocatura (Silvia Rossi); Direttore UOC Tutela della riservatezza e internal audit (Paola Salvi); Direttore U.O.C. Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche (Ignazio Troisi); Direttore Gestione Amministrativa Contratti, Relazioni Industriali, Logistica e Mobilità (Nicola Falco); Responsabile PO Sistemi Integrati di Gestione Accreditamento, Qualità e Sicurezza delle cure (Beatrice Di Iacovo);

Motivo della stesura	Aggiornamento introdotto dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2022 in merito all'applicazione dell'obbligo vaccinale agli esercenti professioni sanitarie di cui all'art. 4, 4 bis, 4 ter del DL 1 aprile 2021 n° 44, convertito con legge n° 76 del 28 maggio 2021 e ulteriormente modificato dal DL 26 novembre 2021 n° 172.
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo e modalità di conservazione: UOC Qualità e Rischio Clinico	Responsabile conservazione Beatrice Di Iacovo
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

La diffusione del presente documento è assicurata mediante pubblicazione nell'intranet aziendale. Essa inoltre verrà distribuita, a cura della Direzione Aziendale, ai Dirigenti delle Macrostrutture delegati nelle funzioni di Datore di Lavoro.

## Indice

Premessa.....	3
Scopo/Obiettivi.....	4
Campo di applicazione.....	4
Definizioni.....	4
Riferimenti normativi.....	5
1 - Procedura di accertamento per il personale esercente Professioni Sanitarie iscritto all'Ordine professionale.....	5
2- Procedura di accertamento per il personale operante a qualsiasi titolo nell'Azienda Sanitaria non iscritto a un Ordine Professionale per gli esercenti una professione sanitaria.....	6
3 – Personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni.....	7
4- Lavoratori con omesso o differito obbligo vaccinale.....	7
5 – Riammissione in servizio.....	9
6 – Il ruolo del Medico competente in relazione alle visite preassuntive e periodiche.....	9
7 – Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione.....	9
8 – Revisione.....	9
Lista di diffusione.....	10
Allegato 1.....	11

## Premessa

Il DL1 aprile 2021 n° 44, convertito con Legge n° 76 del 28 Maggio 2021, all'art.4 dispone - sino alla completa attuazione del piano vaccinale- azioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS - CoV - 2 mediante la previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il DL 26 novembre 2021 n° 172 ha ulteriormente modificato le previsioni relative all'obbligo vaccinale, introducendo l'art. 3 ter, modificando l'art. 4, 4 bis e introducendo l'art. 4 ter.

Fermo restando che coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione da SARS-CoV-2, l'art. 4 ter al comma 1 lett. c) introduce l'obbligo vaccinale per personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese.

L'omissione o il differimento vaccino possono essere ammessi solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate, come previsto da normativa, dal medico di medicina generale, medico competente e medico vaccinatore

La valutazione dell'omissione o del differimento dell'obbligo vaccinale deve essere valutata nell'ambito del procedimento di accertamento. Qualora la causa dell'omissione o del differimento sia individuata successivamente alla procedura di accertamento di cui al DL 44/2021 viene comunicata al soggetto titolare del procedimento di accertamento. Per il personale non iscritto ad alcun ordine professionale, il soggetto titolare del procedimento di sospensione può avvalersi di una commissione multidisciplinare, per la valutazione approfondita delle certificazioni di esonero/differimento dell'obbligo vaccinale, appositamente costituita.

La suddetta normativa stabilisce anche una procedura di individuazione, attraverso gli organi competenti, dei soggetti inadempienti e quindi l'invito formale dell'interessato, da parte dell'autorità, a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

L'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale compete agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie e all'Azienda Sanitaria per il personale non iscritto ad alcun Ordine sanitario-

L'atto di accertamento dell'inadempienza vaccinale determina la sospensione dal diritto del soggetto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La sospensione mantiene efficacia:

1. fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale
2. fino al completamento del piano vaccinale nazionale
3. non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021
4. i provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione, per i quali era originariamente prevista, ai sensi dell'art. 4, del D.L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021, la efficacia non oltre il 31 dicembre 2021, per effetto di quanto previsto dalla nuova versione del citato art. 4, come modificato dal D.L. n. 172/2021, conservano la loro efficacia non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

## Scopo/ Obiettivi

Il presente documento definisce la procedura per l'adempimento degli obblighi normativi di cui al DL 1 aprile 2021 n° 44, convertito con Legge n° 76 del 28 maggio 2021, successivamente modificato dal DL 26 novembre 2021 n° 172 richiamato in premessa per il personale dell'Azienda USL TSE sottoposto ad obbligo vaccinale.

## Campo di applicazione

Le disposizioni del presente documento si applicano a tutto il personale sanitario e non sanitario che presta servizio all'interno del SSR secondo le indicazioni impartite con Nota della Regione Toscana AOOGR\_0350810 del 9 settembre 2021 e con Istruzione operativa della Regione Toscana AOOGR\_0483101 del 14 dicembre.

Fino al completamento delle procedure di accertamento relative all'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i dipendenti rimangono soggetti all'obbligo di green pass verificato con le modalità di cui alla procedura aziendale PA DGEN 004 "Attuazione delle disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid – 19 in ambito lavorativo pubblico. Definizione delle modalità operative dei controlli di cui alla Legge 19 novembre 2021 n° 165", approvata con deliberazione n° 1595 del 29 novembre 2021.

## Definizioni

Al fine dell'applicazione della presente procedura s'intende per:

**ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE:** per adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 s'intende che l'operatore abbia completato il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

**CICLO VACCINALE PRIMARIO:** per ciclo vaccinale primario s'intende l'effettuazione delle due dosi di vaccino. Fanno eccezione i casi particolari per cui è sufficiente una sola dose come stabilito nelle disposizioni del Ministero della salute

**DOSE DI RICHIAMO:** dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

**GREEN PASS BASE:** certificazione verde COVID-19 anche comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

**Super Green Pass [o Green Pass Rafforzato]:** certificazione verde COVID-19 comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARSCoV-2;

**PIATTAFORMA NAZIONALE DGC:** Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19 attinente al sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera. Della Piattaforma se ne avvalgono gli ordini ed i datori di lavoro per eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2;



**ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2:** Documento rilasciato dal medico di medicina generale solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale stesso, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita;

## Riferimenti normativi

Decreto Legge 01 aprile 2021 n° 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021 n° 76(G.U.n.128 del 31/05/2021) e successivamente modificato dal DL 26 novembre 2021 n° 172 riguardanti misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022 relativo all'individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Circolare Regione Toscana AOOGR\_0298548 del 19 luglio 2021 (prot. Aziendale n° 0327494 del 20 luglio 2021)

Circolare del Ministero della Salute N.35309 del 04 agosto 2021

Circolare Regione Toscana AOOGR\_0350810 del 9 settembre 2021 (prot. Aziendale n° 0395044 del 9 settembre 2021)

Circolare Regione Toscana AOOGR 0483101 del 14 dicembre 2021 (prot. Aziendale n° 0537913 del 14 dicembre 2021)

## 1. Procedura di accertamento per il personale esercente Professioni Sanitarie iscritto all'Ordine Professionale

La procedura di accertamento è svolta dagli Ordini professionali ai sensi dell'art. 4, comma 3 e seguenti del D.L. 44/2021.

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

Per il personale che ha un rapporto di lavoro con l'Azienda USL Toscana Sud Est, il competente Ordine professionale da comunicazione dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale anche al datore di lavoro, vale a dire al Direttore Generale.

Il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est, ricevuto l'atto di accertamento, lo trasmette al Direttore Dipartimento Risorse Umane per la presa d'atto della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria disposta dall'Ordine professionale.

Ai sensi della normativa richiamata per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso comunque denominato;

Il Direttore Generale verifica, per il tramite del Delegato del Datore di Lavoro, l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 dell'art. 4 D.L. 44/2021;

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al Dipartimento Risorse Umane, a tal uopo delegato dal Direttore Generale, oltreché all'Ordine Professionale del completamento del ciclo vaccinale nei termini e modi indicati dal medesimo Decreto legge e comunque, per espressa previsione normativa, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita per ragioni di salute, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

## **2. Procedura di accertamento per il personale dipendente non iscritto a Ordini Professionali Sanitari.**

La procedura di accertamento si applica al personale con rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda USL Toscana sud est operante a qualsiasi titolo nelle strutture aziendali per effetto del combinato disposto dell'art. 4 c.10, art. 4 bis c. 4 e art. 4 ter c. 1 lett. c) del Decreto Legge 44/2021 e ss.mm.ii.

A mente dell'articolo 4 ter de DL 1 aprile 2021 n° 44 – introdotto dall'articolo 2, c. 1 del DL 26 novembre 2021 n° 172) dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2 di cui all'articolo 3-ter, si adempie, per quanto concerne la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il Direttore Generale conferisce mandato al Dipartimento Risorse Umane dell'azienda Sanitaria USL Toscana Sud est di acquisire le informazioni necessarie anche avvalendosi della Piattaforma nazionale – DGC in modo da effettuare la verifica massiva dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87.

Per i casi in cui non sia applicabile la modalità di cui al capoverso precedente, il Dipartimento Risorse Umane si atterrà a quanto disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 in corso di immediata emanazione.

Qualora da detta verifica non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 (somministrazione del ciclo primario o della dose di richiamo del vaccino) o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dipartimento Risorse Umane invita il personale interessato a produrre, entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti capoversi il Dipartimento Risorse umane accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e propone delibera di sospensione.

La delibera di sospensione, adottata con modalità tali da non violare il diritto alla privacy del dipendente determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il Dipartimento Risorse Umane avanza le richieste, effettua le comunicazioni e le notifiche dell'eventuale atto di sospensione al lavoratore l'interessato preferibilmente mediante PEC e comunque con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, tale da assicurare certezza e riservatezza alle situazioni giuridiche derivanti dal procedimento nel rispetto della normativa sulla privacy.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 ter del DL 44/2021 e restano ferme le conseguenze disciplinari.

Per valutare il diritto del dipendente all'omissione o al differimento della vaccinazione o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, il Dipartimento Risorse Umane si avvale della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DCG), a seguito dell'approvazione del DPCM del 4 febbraio 2022 che ha individuato le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Nei casi in cui, l'utilizzo della citata Piattaforma non consentisse di effettuare la necessaria valutazione, il Dipartimento Risorse Umane potrà avvalersi della Commissione aziendale multidisciplinare per la verifica della documentazione sanitaria di cui al successivo punto 4.

Per quanto concerne i lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale per motivi di salute si applicano le disposizioni di cui ai successivi punti.

### **3. Personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni**

Per espressa disposizione normativa il precedente punto 2 non si applica al personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni.

Per tali lavoratori, i Responsabili dell'esecuzione del servizio (RES) dei rispettivi contratti sono tenuti, con scambio di posta elettronica certificata, ad acquisire le modalità operative di verifica ed accertamento adottate dal relativo Datore di lavoro circa gli obblighi di legge ed a condividere il percorso di controllo periodico da parte degli stessi RES, con l'ausilio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o di collaboratori formalmente incaricati (i cui nominativi siano formalizzati nel rapporto con la Ditta) che possano verificare il rispetto dell'obbligo normativo da parte della Ditta e del proprio personale.

### **4. Lavoratori con omesso o differito Obbligo vaccinale.**

In considerazione della complessità ed importanza degli obblighi vaccinali è istituita una apposita Commissione multidisciplinare per la verifica dei soggetti obbligati ad assolvere l'obbligo vaccinale di cui alla normativa citata per i quali non sia stato possibile la verifica tramite la Piattaforma di cui al precedente punto 2.

La Commissione è composta da:

- Direttore della UOC Servizio di Sorveglianza Sanitaria di Area Provinciale (o Medico Competente delegato)
- Un Medico Igienista delle UF IPN di area provinciale, appositamente individuato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- Un Medico Legale di area provinciale afferente alla UOC Medicina Legale, appositamente individuato dal Direttore della AFD Prevenzione e Gestione del rischio dei professionisti

La Commissione è attivata dal medico competente Direttore della UOC Sorveglianza Sanitaria di area provinciale sulla scorta delle richieste del Dipartimento Risorse Umane. Stante l'urgenza di provvedere, può operare in modalità telematica.

Il Medico Competente che riceve od acquisisce la suddetta documentazione, qualora ritenuta insufficiente, può chiedere al lavoratore interessato di trasmettergli la relativa documentazione sanitaria ai fini della verifica e per l'assegnazione a mansioni alternative che evitino la diffusione del contagio.

Nel caso in cui l'interessato omette di trasmettere la documentazione sanitaria richiesta, il medico competente comunica l'impossibilità di procedere a verifica idonea al Dipartimento Risorse Umane per il successo iter teso alla sospensione.

La Commissione ha la funzione di verificare le cause di ostacolo alla vaccinazione che potrebbero essere rimosse o superate, attraverso una attenta ed appropriata valutazione congiunta della documentazione clinica a supporto della certificazione di esonero dall'obbligo vaccinale. La Commissione può avvalersi di ulteriori professionisti o specialisti di branca che riterrà opportuno coinvolgere.

La Commissione procederà alla verifica e valutazione in base alle linee guida aggiornate del Ministero della Salute e della letteratura scientifica e provvederà a distinguere:

- **le controindicazioni** temporanee o permanenti ad uno specifico vaccino; ovviamente tale controindicazione non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili
- **le precauzioni**, devono essere riferite allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una precauzione riferita a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.

Una volta attestate, verificate e confermate le condizioni di non vaccinabilità del lavoratore, il medico competente, richiede al Delegato del Datore di Lavoro le mansioni alternative chiedendo di compilare il Modello (allegato 1) per le quali sia possibile rendere la prestazione lavorativa, in attività che non comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio del coronavirus.

Dopo aver ricevuto dal Datore di Lavoro o suo delegato la proposta delle mansioni alternative, il medico competente le valuta congiuntamente con il SPP ed esprimono il loro nulla osta allo svolgimento di tali compiti ed attività assegnati sino alla data certificata di esonero dall'obbligo vaccinale.

Il Delegato del Datore di lavoro assegna il lavoratore alle mansioni indicate nel paragrafo precedente e ne dà comunicazione al Direttore Dipartimento Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti relativi al trattamento del rapporto di lavoro.

Nei casi in cui la Commissione accertasse che la documentazione clinica attestante l'esonero non rappresenti una controindicazione assoluta alla vaccinazione anti-covid, ma sia possibile procedere alla vaccinazione con un altro vaccino autorizzato in commercio, o in ambiente protetto e con osservazione prolungata a 60' come da linee guida della Società Italiana di Allergologia, asma ed Immunologia Clinica relative alla gestione dei pazienti a rischio di reazioni allergiche ai vaccini per Covid-19, trasmette il verbale

dell'accertamento con l'esito dello stesso al lavoratore interessato invitandolo a procedere alla prenotazione ed a dare comunicazione della stessa al medesimo medico competente.

Accertato l'ulteriore inadempimento il Medico competente né da comunicazione al Dipartimento Risorse Umane per il successivo iter di sospensione.

Le comunicazioni e notifiche vengono fatte con mail con allegato file criptato (la password viene trasmessa con altro strumento eccetto per l'interessato/a) e oggetto anonimo.

## **5 Riammissione in servizio**

Ai fini della riammissione il dipendente sospeso deve comunicare l'assolvimento dell'obbligo, e fornire gli estremi utili alla verifica, al Direttore Dipartimento Risorse Umane allegando utile documentazione.

Il Dipartimento Risorse Umane, su delega del Direttore Generale, con determina dirigenziale dispone la reintegrazione in servizio.

Qualora lo ritenga necessario il Dipartimento Risorse Umane potrà richiedere la valutazione della documentazione prodotta alla commissione di cui al precedente punto 4.

Le comunicazioni interne all'Azienda sono adottate con modalità mail criptata e utilizzo di password da comunicare con altro strumento.

Gli atti sono assunti con oggetto anonimo e pubblicazione per estremi.

## **6 Il ruolo del Medico Competente in relazione alle visite preassuntive e periodiche**

Il Medico Competente, nel corso della visita medica, sia in sede di visita pre assuntiva, sia in sede di visita medica periodica, verifica che il lavoratore abbia soddisfatto l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui la persona non risulti vaccinata, la invita a prenotarsi attraverso l'apposita procedura aziendale.

L'idoneità alla mansione è condizionata dal completamento del ciclo vaccinale; infatti in caso di inadempienza dell'obbligo vaccinale, requisito essenziale per lo svolgimento della professione, il medico competente non esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

## **7 Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione**

La diffusione del presente documento è assicurata mediante pubblicazione nell'intranet aziendale. Essa inoltre verrà distribuita, a cura della Direzione Aziendale, ai Dirigenti delle Macrostrutture delegati nelle funzioni di Datore di Lavoro.

## **8 Revisione**

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali di norma ogni anno.

### **Lista di diffusione**

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore dei Servizi Sociali
- Direttore Sanitario
- Direttore Staff Direzione Aziendale
- Direttore Staff Direzione Sanitaria
- Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche e Ostetriche
- Direttore Dipartimento di Medicina Generale
- Direttore Dipartimento Medicina Interna, delle Specialistiche e della Riabilitazione
- Direttore Dipartimento Chirurgie Specialistiche
- Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenza
- Direttore Dipartimento del Farmaco
- Direttore Dipartimento delle Professioni Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione
- Direttore Dipartimento C.T.S. del territorio, della fragilità e delle dipendenze
- Direttore Dipartimento di Prevenzione
- Direttore Dipartimento Cardio-toraco-neuro-vascolare
- Direttore Dipartimento Chirurgia Generale d'Urgenza
- Direttore Dipartimento Diagnostica per immagini
- Direttore Dipartimento Materno Infantile
- Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio e Trasfusionale
- Direttore Dipartimento Oncologico
- Direttore Dipartimento C.T.S. Salute Mentale
- Direttore Dipartimento Staff Direzione Sanitaria

Allegato 1

**INDIVIDUAZIONE MANSIONI ALTERNATIVE PER LAVORATORI PER I QUALI LA  
VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 PUO' ESSERE OMESSA O DIFFERITA**

(Delibera DG n. 1417 – 20 ottobre 2021)

Al Medico Competente c/o U.O Serv. Sorveglianza Sanitaria  
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Con la presente si comunica che il lavoratore \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
qualifica \_\_\_\_\_ Dipartimento \_\_\_\_\_  
sede di lavoro \_\_\_\_\_,  
per il quale è stata segnalata la condizione di soggetto per cui la vaccinazione anticovid-19 "non è obbligatoria e può essere omessa o differita",

verrà adibito a **MANSIONI ALTERNATIVE**, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, fermo restando che verrà **informato** sulla necessità di mettere in atto le misure anti-contagio quali l'uso dei DPI (in base alla specifica Istr.Operativa A03-PA-QR6-006), il rispetto del distanziamento sociale, il lavaggio frequente delle mani.

Di seguito viene descritta l'attività cui verrà adibito il lavoratore:

**Decorrenza:** dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Luogo di lavoro (presidio)** (indicare l'esatta collocazione del locale e del piano; il lavoro **non può svolgersi** in locali confinati condivisi con altri lavoratori o utenti e/o privi di aerazione naturale che implicino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2):

\_\_\_\_\_  
**Attività svolta** (il lavoratore **non può accedere** agli spogliatoi del personale e dovrà utilizzare **DPI** in base alla specifica **Istr.Operativa di cui sopra**):

\_\_\_\_\_  
**N.B.:** per i lavoratori adibiti in modo esclusivo a smart working viene acquisito il piano di lavoro e non necessita delle firme del SPP e Medico Competente

**Nuovo profilo orario:** \_\_\_\_\_

**Firma e timbro (Il Delegato del Datore di Lavoro)** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Parere del Medico Competente e firma:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Parere del Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione e firma:** \_\_\_\_\_